

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 93 del 27.6.2013

OGGETTO:

APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI PULIZIA DELLE STRADE – PROROGA TECNICA DELL'ATTUALE CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

L'anno duemilatredici e questo giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	A
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	A
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Lecco ha affidato con contratto rep. n. 31562 in data 10.06.2008, a seguito di gara ad evidenza pubblica, alla ditta ECONORD spa, con sede in via Giordani n. 36 21100 Varese, l'appalto per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e pulizia delle strade con scadenza il 31.12.2012;
- con deliberazione di Giunta comunale n° 276 in data 20.12.2012 e successiva determinazione dirigenziale n° 1052 in data 28.12.2012 è stato disposto, per le motivazioni ivi esposte ed alle quali integralmente si rimanda, di rideterminare la data di scadenza del contratto principale al 30 giugno 2013;
- in esecuzione di tali provvedimenti amministrativi è stata quindi sottoscritta l'appendice rep. 31769 al contratto principale, con scadenza il prossimo 30 giugno 2103;

Ricordato che:

- l'art. 3 bis, comma 1, del D.L. 138/2011 aveva determinato nella data del 30 giugno 2012 la scadenza entro la quale le Regioni avrebbero dovuto costituire gli ambiti territoriali per l'affidamento della gestione del servizio raccolta/trasporto rifiuti;
- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, si è determinata una lacuna normativa riguardo le modalità di affidamento e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- il comma 16 dell'art. 34 del D.L. 179 del 18.10.2012, nell'originaria formulazione, prevedeva che "le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica venissero effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei", nulla precisando in merito al settore dei rifiuti urbani;
- in sede di conversione di tale decreto legge, avvenuta con legge 17 dicembre 2012 n° 221, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 208 alla Gazzetta Ufficiale n. 294/2012, è stato definitivamente chiarito che la disciplina dettata per i servizi pubblici locali trova applicazione anche per il settore dei rifiuti. Ed infatti la normativa in oggetto, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ha modificato l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 inserendo il seguente comma: 1-bis. "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo";
- alla luce della normativa sopra richiamata, questo Ente, già a partire dal mese di gennaio 2013, ha interpellato Anci (in data 15.01.2013), Regione Lombardia (pec prot. 8642 in data 06.02.2013 e pec prot. 27858 in data 10.05.2013), il Ministero dell'Ambiente (pec 8658 in data 06.02.2013 e pec 27864 in data 10.05.2013), l'Autorità di Vigilanza sui contratti

pubblici (pec 20956 in data 28.03.2013 e mail in data 06.05.2014) ed Anci Lombardia (pec 31796 in data 30.05.2013) al fine di chiarire se, nelle more dell'espletamento dell'individuazione dei bacini territoriali e quindi nelle more dell'indizione della gara d'ambito, fosse consentito ad un singolo Comune indire una propria gara, oppure si dovesse procedere ad una proroga tecnica del servizio all'attuale gestore;

- 1'unica risposta sino ad oggi pervenuta è quella di Anci, che qui si allega, la quale in data 15.01.2013, ha dichiarato: "Tale espressa previsione di legge, da un lato, e il futuro avvio delle procedure di organizzazione e gestione dei servizi a rete per effetto dell'avvenuta scadenza dei termini posti per la riorganizzazione degli Ambiti dall'altro, porta a ritenere preferibile un'ipotesi di proroga della gestione dei servizi in corso, ammessa però dal Consiglio di Stato nei soli limitati casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (sez. V, sent. n. 2882/2009)";
- peraltro in data 26.02.2013 si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, che, con parere 71/2013 ha confermato che il "legislatore, all'interno del complessivo quadro di riordino dei servizi pubblici locali, ha imposto alle Regioni di individuare aree ottimali ed omogenee per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali a rete e di istituire altresì gli enti di governo di tali bacini", precisando poi che "tale obbligo è sopravvissuto alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 della legge 148/2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n° 199/2012, dato il differente ambito di applicazione delle norme";

Preso atto che:

- il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di pulizia delle strade è un servizio pubblico essenziale e deve pertanto essere svolto senza soluzione di continuità;
- sulla base dell'unica risposta ad oggi pervenuta da parte di Anci alle numerose richieste di chiarimento inviate da questo Ente, nonché sulla base del parere della Corte dei Conti sopra richiamato, e nel silenzio degli altri Enti interpellati, il Settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale Trasporti e Ambiente, con pec 34569 in data 17.06.2013, rettificata con nota del 25 giugno 2013 prot. 36228, ha richiesto all'attuale gestore, società Econord spa, la disponibilità alla proroga tecnica del contratto in essere dal 1.07.2013 sino al 31.12.2013, precisando che, stante l'attuale quadro normativo, nel contratto di proroga dovrà essere inserita la specifica clausola risolutiva espressa riportata nel dispositivo della presente deliberazione;
- con pec in data 19.06.2013 prot. 35112 la società Econord spa ha espresso il proprio consenso alla proroga tecnica, con le modalità ed alle condizioni sopra indicate, aderendo, in particolare, alla clausola risolutiva espressa di cui al dispositivo del presente provvedimento;
- con fax del 26 giugno 2013 firmato per accettazione la predetta società ha accettato la richiesta di proroga tecnica al 31.12.2013;
- Ritenuto, pertanto, di procedere alla formalizzazione della proroga tecnica;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il d. l.gs n. 152 del 2006;

Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Visto l'art. 3 bis del DL 138/2011;

Visto il D.L.gs. n. 163 del 2006.

Visti i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto della necessità di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e dando pertanto atto che si tratta di "proroga tecnica", il vigente contratto rep. n. 31562/2008 e la relativa appendice contrattuale rep. 31769/0213, alla società Econord spa con sede in via Giordani n. 36 21100 Varese, (P.I. 01368180129), il servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e pulizia delle strade del Comune di Lecco per il periodo 01.07.2013 31.12.2013;
- di dare atto che la presente proroga è sottoposta alla clausola risolutiva espressa che di seguito si riporta e che verrà inserita nel contratto di affidamento del servizio: "La presente proroga ha durata dall'1.07.2013 al 31.12.2013, ferma restando la risoluzione anticipata ipso iure del contratto stesso da comunicare via pec a cura della Stazione Appaltante alla società affidataria con un preavviso di almeno 60 giorni qualora da nuove disposizioni legislative, da pronunce giurisprudenziali, da risposte degli Enti competenti o da adempimenti degli stessi si rilevasse l'obbligo di bandire ed espletare un'autonoma procedura di gara, oppure qualora venisse bandita ed espletata la gara d'ambito. In questi casi l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della Stazione Appaltante";
- di confermare che il canone per la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre 2013 è determinato in € 2.001.856,43 iva esclusa pari a complessivi € 2.202.042,07 fatto salvo l'incremento dell'importo conseguente all'applicazione della revisione contrattuale la quale verrà riconosciuta nell'annualità 2014 poiché è in tale annualità che sono disponibili gli indici necessari alla sua determinazione; la risorsa economica necessaria per l'anno 2013 pari a € 2.202.042,07 è disponibile al capitolo 6220 del Bilancio di previsione anno 2013;
- di demandare al Direttore di Settore l'adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa e la sottoscrizione del contratto, alle condizioni sopra precisate.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e pulizia delle strade – Proroga tecnica dell'attuale contratto d'appalto per la gestione del servizio".

Prot. n. 36288 del 26-06-2013.

Lecco, 36/06/2013

IL DIRETTORE DI SETTORE A Arch, Andrea Pozzi ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ID N. 36288 DEL 26.06.2013.

SETTORE:

FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI

SERVIZIO:

BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole sulla deliberazione in esame.

DIRETTORE DI SETTORE

Lecco, 27.06.2013

Pratica trattata da: Laura Arrigoni Neri

SERVIZI

15-01-2013

SERVIZI

AFFIDAMENTI
PROCEDURE
PROROGHE

DL n. 179 de 2012

Quesito

Con riferimento al comma 23 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, che prevede che "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani...sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma I del presente articolo", si chiede quale sia la procedura da seguire per quei Comuni, come lo scrivente, il cui attuale appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sia in scadenza.

Si chiede, in particolare, se sia legittimo che questo Ente indica, nelle more dell'individuazione dei bacini territoriali, e quindi nelle more delle gare d'ambito, una propria gara finalizzata all'affidamento dell' appalto per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, o se sia preferibile prorogare l'appalto in essere, sino all'aggiudicazione della gara d'ambito.

Risposta

L'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009 ha disposto la soppressione delle Autorità d'ambito in materia di servizio idrico e rifiuti entro il termine del 31 dicembre 2012 (termine fissato dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 216/2011). Nello stesso termine le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

L'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 assegna alle regioni il termine del 30 giugno 2012 per definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, istituendo gli organi di governo dei relativi enti.

Pertanto nell'anno in corso, per effetto sia del venir meno delle Autorità d'ambito che dei nuovi provvedimenti regionali, dovrebbe trovare piena applicazione il disposto dei commi 1 ed 1-bis dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, come modificato dal D.L. n. 179/2012.

La norma non prevede fasi di vuoto nella gestione dei servizi a rete o fasi transitorie di passaggio da una gestione da parte delle Autorità soppresse alle nuove definite dalla legislazione regionale.

Né appare ipotizzabile che la legislazione regionale affronti il problema legato ai contratti in essere trattandosi di materia dell'ordinamento civile attratta nella competenza esclusiva dello Stato (cfr. in proposito la sentenza Corte costituzionale n. 401/2007).

Nel contempo pare sottratta ai singoli enti, per essere esercitata "unicamente" agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, ogni funzione in materia di affidamento della gestione e relativo controllo dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (che include espressamente il servizio rifiuti).

Tale espressa previsione di legge, da un lato, e il futuro avvio delle procedure di organizzazione e gestione dei servizi a rete per effetto dell'avvenuta scadenza dei termini posti per la riorganizzazione degli Ambiti dall'altro, porta a ritenere preferibile un'ipotesi di proroga della gestione dei servizi in corso, ammessa però dal Consiglio di Stato nei soli limitati casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (sez. V, sent. n. 2882/2009).

Si segnala tuttavia che, data la complessità della materia, risultano necessari opportuni chiarimenti procedurali da parte del legislatore a garanzia del principio della certezza del diritto e di tutela dell'azione amministrativa, lasciata alla sola responsabilità comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDAÇO VIRGINIO BRIVIO	SO THE TOWN	IL SEGRETARIO GENERALE PAOLO CODARRI
RE	FERTO DI PUBB	LICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,	certifica che la pro	esente deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo Pret	orio del Comune il	28 610. 2013 vi rimarrà per 15 giorni
		ell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigrup		
Lì, 28 8 2013		IL SEGRETARIO GENERALE PAOLO CODARRI
CER	TIFICATO DI E	SECUTIVITA'
La presente deliberazione E' DIVE	NUTA ESECUTIV	/A in data
Lì,		IL SEGRETARIO GENERALE